Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2549

13.11.2026

DECISIONE (UE) 2026/2549 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2026

che autorizza la partecipazione ai negoziati per un accordo internazionale destinato a sostituire l'accordo internazionale sui legni tropicali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione è parte dell'accordo internazionale sui legni tropicali («accordo del 2006») insieme ai suoi Stati membri.

(2) L'accordo del 2006 è stato concluso dall'Unione con decisione 2011/731/UE del Consiglio ([1]) ed è entrato in vigore il 7 dicembre 2011 per un periodo di dieci anni. L'accordo del 2006 è stato inizialmente prorogato per un periodo di cinque anni e successivamente per un ulteriore periodo di tre. L'accordo del 2006 non prevede proroghe oltre il 6 dicembre 2029.

(3) L'accordo del 2006 si prefigge di favorire la gestione e la conservazione sostenibili delle foreste tropicali e l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale di legni tropicali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e tagliate legalmente. L'accordo del 2006 riguarda pertanto questioni concernenti le politiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE) nonché le politiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

(4) I negoziati per un accordo internazionale destinato a sostituire l'accordo internazionale sui legni tropicali («nuovo accordo») potrebbero svolgersi nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo o di un modello di governance alternativo, a condizione che gli obiettivi dei negoziati possano essere conseguiti in modo efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi.

(5) L'ambito di applicazione del nuovo accordo dovrebbe essere identico o simile a quello dell'accordo del 2006. Le aggiunte all'ambito di applicazione dovrebbero essere debitamente giustificate e dovrebbero evitare di riprodurre altri strumenti o processi internazionali.

(6) L'Unione dovrebbe prendere parte ai negoziati per il nuovo accordo, al fine di garantire che sia in linea con le proprie politiche, compresi la gestione sostenibile e la conservazione delle foreste tropicali nonché l'agevolazione degli scambi del legname tropicale. Il nuovo accordo dovrebbe garantire una rappresentanza equilibrata dei paesi produttori e consumatori, appoggiare la gestione sostenibile delle foreste, promuovere il commercio legale e sostenibile di legni tropicali e istituire un quadro finanziario e di governance efficace ed equo.

(7) Le materie oggetto dei negoziati possono rientrare sia nei settori di competenza dell'Unione che nei settori di competenza degli Stati membri.

(8) La Commissione dovrebbe pertanto essere autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, le materie che rientrano nella politica commerciale comune nonché le materie che rientrano nella politica ambientale, nella misura in cui l'Unione abbia adottato norme comuni che potrebbero essere interessate o modificate dal nuovo accordo.

(9) Conformemente ai principi di leale cooperazione e di unità della rappresentanza esterna, e in considerazione della specifica situazione per cui sia l'Unione che i suoi Stati membri sono parti dell'accordo del 2006, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente durante il processo negoziale, anche tramite un coordinamento regolare con gli esperti tecnici e i rappresentanti degli Stati membri nonché la partecipazione di tali esperti tecnici e rappresentanti degli Stati membri alle riunioni al fine di sostenere la posizione dell'Unione.

([1]) Decisione 2011/731/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa alla conclusione, in nome dell'Unione europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (GU L 294 del 12.11.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/731/oj).

(10) Il coordinamento con gli esperti tecnici e i rappresentanti degli Stati membri non pregiudica il ruolo del comitato speciale previsto dall'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

(11) Con l'avanzamento dei negoziati, le direttive di negoziato dovrebbero essere aggiornate, se necessario.

(12) La presente decisione non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri per la firma e la conclusione del nuovo accordo, né la natura dell'accordo, poiché la natura del nuovo accordo dovrebbe essere determinata in tale fase.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la partecipazione ai negoziati per un accordo internazionale destinato a sostituire l'accordo internazionale sui legni tropicali per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza dell'Unione.

Articolo 2

La Commissione è designata negoziatore dell'Unione.

Articolo 3

Le direttive di negoziato che figurano nell'addendum della presente decisione sono indirizzate alla Commissione.

Articolo 4

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Prodotti di base» del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale previsto dall'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

S. HARRIS